

Trento, 01/03/2019

## Ricevuta

Protocollo generale



**Numero di protocollo:** 2019 - 0001120 / U

**Del:** 01/03/2019

**Destinatario:** Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV)

**Indirizzo:** Via C. Baseggio, 5, **Città :** Mestre (VE), **CAP:** 30174

**Oggetto:** Verifica di Assoggettabilità per il terzo piano degli interventi del Comune di Dolcè VR - Riscontro nota

**Data raccomandata:**

**Data documento:**

**UOR competente:** Protocollo

**Smistato a:**

L'impiegato addetto

Endrizzi Cristina

Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

# Distretto delle Alpi Orientali



Ufficio di Trento

Distretto delle Alpi Orientali	
Protocollo generale: USCITA	
0001120	01/03/2019
Classificazione: 2019 - 7.5	
	UOR:Protocollo

Regione del Veneto  
Unità Organizzativa Commissioni VASVINCA  
NUVV  
Calle Priuli, 99 Cannaregio  
30121 - VENEZIA  
[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

p.c. Comune di Dolcè (VR)

[info@pec.comunedolce.it](mailto:info@pec.comunedolce.it)

OGGETTO: D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il terzo piano degli interventi del Comune di Dolcè (VR). Richiesta parere.

Si corrisponde alla nota di Codesta Amministrazione, prot. n. 42827 del 31 gennaio 2019, di pari oggetto, con la quale si chiede alla Scrivente di esprimere, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, il proprio parere in merito agli effetti significativi derivanti dall'attuazione del piano degli interventi del Comune di Dolcè (VR).

L'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nella quale sono confluite le Autorità di bacino regionali e interregionali soppresse in esito al D.M. n. 294/2016, svolge attività di pianificazione con riferimento ai contenuti dell'articolo 65 del D.lgs n. 152/2006.

Il comma 4 del citato articolo stabilisce che i piani di assetto ed uso del territorio devono coordinarsi e comunque non essere in contrasto con le previsioni della pianificazione di bacino costituita, nel caso di specie, dal Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino dell'Adige (PAI).

Resta pertanto prerogativa delle amministrazioni locali il compito di verificare, nel settore urbanistico, la conformità dei diversi interventi alle norme di attuazione contenute nella pianificazione di bacino, nonché alla suddivisione del territorio in classi di pericolosità, idraulica e geologica, che la medesima pianificazione opera.

Per contro il coinvolgimento della scrivente al fine di rendere il proprio parere nel procedimento in oggetto, non può che replicare le determinazioni di merito già esplicitate nella normativa di piano.

Tanto premesso si rappresenta ad ogni buon fine che, in base alla documentazione trasmessa, l'area interessata dall'intervento n. 13 - realizzazione di una piscina prefabbricata interrata - è associata dal PAI ad una classe di pericolosità idraulica elevata P3 (cfr. tav. A.4.25).

A fronte dell'anzidetta classificazione le possibilità di interventi sul territorio vengono ricondotte dall'articolo 10 del PAI<sup>1</sup> a specifiche e limitate tipologie che, per il caso di attrezzature e strutture per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, prevedono quali condizioni essenziali ed imprescindibili:

- il non essere destinate al pernottamento di persone;
- l'essere amovibili o provvisorie;
- l'essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile.

Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) evidenzia, altresì, per un tempo di ritorno pari a 30 anni, scenario di elevata probabilità, la possibile presenza di una lama d'acqua superiore a mezzo metro.

<sup>1</sup> ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

a) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;

b) interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;

c) ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano oppure del Progetto di 1<sup>a</sup> variante del Piano – aree in dissesto da versante, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;

d) realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;

e) realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;

f) realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopeditoni, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g) realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

Tale criticità idraulica è confermata dal medesimo Piano anche per l'intervento n. 18 - riqualificazione dell'area ai fini commerciale, direzionale e residenziale - per il quale si rende dunque necessario uno specifico approfondimento finalizzato a rapportare ogni prevista azione all'evidenziato scenario di sofferenza idraulica.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento  
avv. Cesare Lanna  
*cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it*  
Responsabili dell'istruttoria  
dott. Marcello Zambiasi  
*marcello.zambiasi@distrettoalpiorientali.it*